



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Consigliere
Giovanni Donzelli



PROPOSTA DI LEGGE
Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n.65
(Norme per il governo del territorio)

Primo firmatario
Giovanni DONZELLI

Segreteria Consigliere Segretario
Via Cavour, 2 - 50129 Firenze
Tel. 055.238.7743-7237

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Modifiche all'articolo 136 *lettera c bis* punto 2.

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo della Costituzione;

Visto l'articolo 1, legge 18 marzo 1968, n.337 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante);

Visto l'articolo 9, legge 18 marzo 1968, n.337 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante);

Visto l'art. 12, D.P.R. 21 aprile 1994, n. 394 (Regolamento recante semplificazioni dei procedimenti di concessione di contributi a favore di attività teatrali di prosa, cinematografiche, musicali e di danza, circensi e di spettacolo viaggiante, nonché dei procedimenti di autorizzazione per l'esercizio di attività circensi e per parchi di divertimento);

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera a) dello Statuto;

Visti gli artt. 136 e 137, legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio);

Considerato che:

1. in materia di attività di spettacolo viaggiante e di circhi equestri siamo di fronte ad un settore ad elevata peculiarità, con attività estremamente diverse per tipologia e livello di complessità, che il legislatore nazionale ha inteso tutelare riservandogli un'attenzione specifica;
2. la legge statale riconosce la funzione sociale ed economica rispettivamente dei circhi equestri e degli spettacoli viaggianti sostenendo il consolidamento e lo sviluppo del settore;
3. sono definiti "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, intrattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile;
4. è obbligo delle amministrazioni comunali compilare, secondo i termini indicati per legge, l'elenco delle aree disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, stabilendo le modalità di concessione secondo un regolamento proprio;
5. le organizzazioni sindacali degli operatori che svolgono attività di spettacoli temporanei, secondo la legge, devono essere consultate dai Comuni in fase di adozione del regolamento;

6. l'entrata in vigore della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio), in particolare l'art 137 lettera b, a detta degli operatori del settore e delle rappresentanze sindacali, nello specifico Sindacato Nazionale Spettacoli Viaggianti, ostacola la categoria definendo dei limiti temporali precisi;

Approva la seguente legge

Art. 1

Modifiche all'articolo 136 della l.r. 65/2014

1. Al punto 2 lettera c *bis* dell'art. 136 della legge regionale 10 novembre 2014, n.65 inserire dopo "tempo libero", le parole "spettacoli viaggianti".



Relazione illustrativa
Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n.65
(Norme per il Governo del Territorio)

In materia di attività di spettacolo viaggiante e di circhi equestri siamo di fronte ad un settore ad elevata peculiarità, con attività estremamente diverse per tipologia e livello di complessità.

Il legislatore nazionale con legge 18 Marzo 1968, n.337, (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante), oltre a riconoscere il settore, ne ha espressamente esaltato la funzione sociale sostenendone il consolidamento e lo sviluppo.

La modifica, alla legge regionale 10 novembre, n.65 (Norme per il governo del territorio), qui proposta, si ritiene necessaria perché, come è stato segnalato anche dagli operatori del settore, mancando nell'ordinamento regionale la disciplina dei casi in cui gli spettacoli viaggianti abbiano una durata temporale superiore a 90 giorni, recentemente alcune amministrazioni comunali hanno negato il rilascio delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività per periodo superiori a 90 giorni, ostacolando così l'attività e lo sviluppo della categoria.

L'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante, infatti, è subordinato al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 69 T.U.L.P.S da parte del Comune di residenza. Queste autorizzazioni, soprattutto in alcune zone, come quelle balneari, hanno da sempre durata maggiore di 90 giorni, perché si possono ritenere attività a durata stagionale.

Inserendo le parole 'spettacoli viaggianti' al punto 2 lettera c bis dell'art.136, si disciplinerebbe, quindi, anche quei casi in cui le installazioni siano superiori a 90 giorni, chiarendo qualsiasi tipo di dubbio alle amministrazioni comunali, soggetti incaricati al rilascio delle autorizzazioni.

Tale modifica non comporta nessun onere a carico del bilancio regionale.

Firenze, 27 gennaio 2016